

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CIMAROLLI ANTONIO FINO ALL'11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012)
- (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Condinese di Condino (Trento).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIUGNO FRANCESCO, SEGUITO GARA COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Compensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. MONSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONSPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)

La C.G.F. respinge del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monspolis di Bari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Cosenza Calcio di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLETTO MAURIZIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Quinto di Quinto di Treviso (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Arezzo di Arezzo, annulla la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, ridetermina l'ammenda ad € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma del 31 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete